

Spese sanitarie e veterinarie: date di invio al sistema tessera sanitaria



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 8 febbraio 2024 ha **confermato le scadenze dello scorso anno per la trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie, stabilendo che l'invio debba avvenire entro il 30 settembre ed entro il 31 gennaio, rispettivamente per le spese sostenute nel primo e nel secondo semestre.**

Per le **spese veterinarie, anch'esse soggette ad obbligo di comunicazione**, il Dm 8 febbraio 2024 **ha precisato** che la **trasmissione** dei dati può essere **effettuata**, con cadenza annuale, **entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.**

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Con **decreto del Mef** dell'8 febbraio 2024 è stata prevista la **cadenza semestrale**, superando, quindi, l'invio mensile dei dati che era stato stabilito, con decorrenza 2024, dal Dm del 19 ottobre 2020, **della trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie**. In base alle modifiche, **l'invio dei dati va effettuato entro il 30 settembre per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dello stesso anno** ed entro il **31 gennaio** per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

La nuova cadenza è stata disposta in attuazione del decreto legislativo "Adempimenti" (**articolo 12**, Dlgs n. 1/2024) che ha previsto l'invio semestrale dei dati demandando a un decreto Mef la fissazione delle scadenze.

Osserva

Le scadenze semestrali previste in relazione alle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2024 sono **applicabili** anche in relazione agli **infermieri pediatrici iscritti all'Albo** di cui al DM 17.1.97 n. 70. Secondo quanto stabilito dal DM 22.5.2023 (pubblicato sulla *G.U.* 3.6.2023 n. 128), tali soggetti, in via transitoria, in relazione alle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023, potevano, effettuare un unico invio dei dati entro il 31.1.2024.

Il **decreto del Mef** dell'8 febbraio 2024 prevede, inoltre, che l'invio dei dati relativi alle **spese veterinarie** sia **effettuato, con cadenza annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento**.

Periodo di riferimento	Spese sanitarie Scadenza dell'invio al sistema tessera sanitaria
1° semestre 2024 (data pagamento tra il 01.01.2024 e il 30.06.2024)	30 settembre 2024
2° semestre 2024 (data pagamento tra il 01.07.2024 e il 31.12.2024)	31 gennaio 2025
Periodo di riferimento	Spese Veterinarie Scadenza dell'invio al sistema tessera sanitaria
1° semestre 2024 e 2° semestre 2024 (data pagamento tra il 01.01.2024 e il 31.12.2024)	16 Marzo 2025

Va, infine, da subito ricordato che **l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue un principio di cassa**, ossia **rileva il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale**. Questo è quanto disciplinato dal co. 2-*bis* dell'art. 7 del DM 19.10.2020, inserito dal DM 29.1.2021, secondo cui *"per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale"*.

ESEMPIO

Prestazione sanitaria effettuata a dicembre 2024 e pagata a gennaio 2025, l'invio dovrà avvenire entro il 30.9.2025

Prestazione veterinaria effettuata a dicembre 2024 e pagata a gennaio 2025, l'invio dovrà avvenire entro il 16.3.2026

Termini per la correzione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già inviate

L'art. 2 co. 2 del DM 8.2.2024 ha, inoltre, integrato l'art. 7 co. 2-*ter* del DM 19.10.2020 prevedendo che **la correzione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possa avvenire entro le relative scadenze**.

In particolare, è stato stabilito che **il calendario** dei termini per la trasmissione di eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria:

- **debba essere pubblicato sul portale del Sistema stesso** (www.sistemats.it);
- **in relazione a ciascun anno**.

Per le **spese relative al periodo di imposta 2024**, il calendario disponibile sul Sistema Tessera Sanitaria prevede un **termine di 7 giorni, successivo alla prevista scadenza, per l'invio dei dati in modifica**.

Abolizione obbligo di invio dei corrispettivi tramite il sistema tessera sanitaria

Una disposizione, art. 2 co. 6-*quater*, secondo periodo, del D.lgs. 127/2015, aveva previsto, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, l'obbligo, con decorrenza 1° gennaio 2024, di adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante il sistema Tessera Sanitaria. La modalità esclusiva dell'adempimento, prevista sostanzialmente per le farmacie, era stata più volte rimandata.

In particolare, **l'articolo 2, comma 6-*quater* del Dlgs n. 127/2015 aveva previsto** che:

- ✓ *"I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (relativo ai corrispettivi telematici) mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria"*.

L'art 4-*quinquies* co. 3 del DL 18.10.2023 n. 145, convertito in Legge 15.12.2023 n. 191, così come formalizzato dall'articolo 2 co. 1 del DM 8.2.2024, ha di fatto **abrogato tale obbligo**, dunque, **dal 2024, non cambia l'operatività dei soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria** (farmacie, ottici ecc.) poiché gli stessi **devono continuare a certificare fiscalmente i propri corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati giornalieri con registratore di cassa telematico e, parallelamente, inviare i dati dei corrispettivi al sistema Tessera Sanitaria** (mediante i propri *software* gestionali o, facoltativamente, mediante il registratore telematico).

Fine della Circolare N° 19/2024